Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto** l'invio **della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . . . Pag. 1419

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile Pag. 1419

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **764**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in Imperia Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **765**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Natività di Maria SS.ma e dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Trequanda . . . . Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **766**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Gualberto e S. Andrea a Pontassieve », in Pontassieve . . . . Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1979.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria. Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.
Coniazione ed emissione di una moneta da L. 200 per celebrare la giornata internazionale della donna . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.
Ricostituzione della commissione centrale per le cooperative . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.
Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna . . . . . . Pag. 1422

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Assegnazione alle regioni Puglia e Campania della somma complessiva di L. 3.559.955.150 quale anticipo del 5 % per il 1979 (secondo programma triennale), ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75 . . . . . . Pag. 1422

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.
Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gestafortin » uso veterinario, flacone da 25 ml soluzione iniettabile all'1 %, della ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 29/S) . . . . Pag. 1423

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa . . . . Pag. 1423

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.
Costituzione della riserva naturale della Salina di Tarquinia . . . . Pag. 1424

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1426

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Diario delle prove preliminari di dattilografia e di stenografia del concorso pubblico a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva . . . . . Pag. 1427

Ministero della difesa: Concorso a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . Pag. 1427

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
Concorso, per esami, a sei posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 1434
Concorso, per esami, a cinque posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio Pag. 1441

Ministero delle finanze: Concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1980-81 . . . . Pag. 1447

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Concorso, per esami, a due posti di perito elettronico nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni) . . . . . Pag. 1454

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano . . . . . Pag. 1457
Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 1457
Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona . . . Pag. 1457
Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara . . . Pag. 1458
Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova . . . Pag. 1458
Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Pavia . . . . . . Pag. 1458
Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Modena . . Pag. 1458
Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Napoli . . . . . Pag. 1458
Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 1459
Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma . . . . . . Pag. 1459
Concorso a tre posti di coadiutore presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste. Pag. 1459

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali:
Concorso pubblico, per esami, ad undici posti nella qualifica di assistente (ex carriera di concetto) del ruolo amministrativo . . . . Pag. 1460
Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti nella qualifica di archivista dattilografo (ex carriera esecutiva) del ruolo amministrativo . . . . Pag. 1460

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo. Pag. 1460

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978 . . . . Pag. 1460

Avvocatura generale dello Stato: Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto . . . . Pag. 1461

Ospedali di Gorgonzola e Melzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche . . . . Pag. 1461

Ospedale maggiore di Crema:
Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia. Pag. 1461
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. Pag. 1461

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1462

Ospedale pneumologico « S. Camillo De Lellis » di Chieti: Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia. Pag. 1462

Ospedale « S. Carlo » di Potenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1462

Ospedale civile « P. Cosma » di Camposampiero: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1462

Ospedale « SS. Prospero e Caterina » di Camogli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . . Pag. 1462

Ospedale civile « Madonna del popolo "Isotta-Cappia" » di Omegna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1462

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **74.**
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 per riparto nel 1979 di fondi FRAO - Parte II - Spesa, di cui al cap. 319, art. 6, del bilancio per l'esercizio 1975 . . . . Pag. 1463

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 75.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 per riparto nel 1979 di fondi ai cui ai capitoli 169 e 173 - Parte II - Spesa, del bilancio dell'esercizio 1978, fondi FRAO . . . . Pag. 1463

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 18 *dicembre 1979, n.* **42.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza . . . . Pag. 1463

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1979, n. **71.**
Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. Modifica della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13 . . . . Pag. 1463

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 20 FEBBRAIO 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Concorso, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Concorso, per esami, a sette posti di veterinario nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari.

Concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

Concorso, per esami, a cinque posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto.

Concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità nel ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità.

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici.

(Da 1505 a 1513)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 20 FEBBRAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario, sezione opere pubbliche, in Napoli:** Obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni « credito fondiario » sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banco di Napoli, sezione di credito fondiario, in Napoli:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1980. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera 15-5-1962 » sorteggiate il 17 gennaio 1980. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera 22-4-1964 » sorteggiate il 17 gennaio 1980. — **S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera 19-6-1971 » sorteggiate il 17 gennaio 1980. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **Banco di Napoli, sezione di credito agrario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1980. — **Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Compagnie De Saint-Gobain, Pont a Mousson S.A., in Parigi:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1980. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate i giorni 1 e 4 febbraio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, sezione credito fondiario, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1980 e rimborsabili dal 1° aprile 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario:** 212ª Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario:** 38ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale:** 66ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio:** 9ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 38ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 38ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Istituzione della Università statale degli studi del Molise e della Basilicata ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Napoli, via Niccolò Tommaseo n. 14, presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Iacovone.

(1838)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del 29 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del giornalista Carlo CASALEGNO, con la seguente motivazione:

« Combattente della resistenza, dedicò la sua vita alla lotta per la libertà e la giustizia, esercitando la sua professione con profondo senso morale, onestà intellettuale e rigorosa coerenza ai principi della democrazia tenendo alti il nome e il prestigio della Patria. Difensore e simbolo di quella libertà di stampa che, votata alla formazione e diffusione di una coscienza democratica, non teme nemici, neanche i più feroci e cruenti, veniva barbaramente trucidato con colpi d'arma da fuoco proditoriamente esplosigli a distanza ravvicinata da terroristi che, nel giornalista, hanno voluto, ma invano, infierire un duro colpo allo Stato repubblicano ». — (29 novembre 1977 in Torino).

Con decreto del 26 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Guido ROSSA, con la seguente motivazione:

« Sindacalista componente del consiglio di fabbrica di un importante stabilimento industriale, costante nell'impegno a difesa delle istituzioni democratiche e dei più alti ideali di libertà. Pur consapevole dei pericoli cui andava incontro, non esitava a collaborare a fini di giustizia nella lotta contro il terrorismo e cadeva sotto i colpi d'arma da fuoco in un vile e proditorio agguato tesogli da appartenenti ad organizzazioni eversive. Mirabile esempio di spirito civico e di non comune coraggio spinti fino all'estremo sacrificio ». — (24 gennaio 1979 in Genova).

(1738)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **764.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in Imperia.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 18 ottobre 1976, integrato con altro decreto 7 gennaio 1978 e con dichiarazione 24 febbraio 1979, relativo all'erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in località Cascine della frazione di Oneglia del comune di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **765.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Natività di Maria SS.ma e dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Trequanda.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pienza 1° luglio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della Natività di Maria SS.ma, in Abbadia Sicille del comune di Trequanda (Siena), e dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in frazione Petroio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **766.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Gualberto e S. Andrea a Pontassieve », in Pontassieve.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° agosto 1976, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione 24 agosto 1979, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di « S. Giovanni Gualberto e S. Andrea a Pontassieve », in Pontassieve (Firenze), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Andrea a Mantigno, in Palazzuolo sul Senio (Firenze); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Andrea a Mantigno, in Palazzuolo sul Senio, nella limitrofa parrocchia di S. Stefano a Palazzuolo, in Palazzuolo sul Senio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 779, con il quale, tra l'altro, il consigliere della Corte dei conti dott. Augusto Ferri è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria;

Vista la nota in data 24 novembre 1979, n. 179/Ris, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il consigliere della Corte dei conti dott. Giancarlo Guasparri, in sostituzione del dott. Augusto Ferri;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Giancarlo Guasparri è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Augusto Ferri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 269

(1641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.

Coniazione ed emissione di una moneta da L. 200 per celebrare la giornata internazionale della donna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976 che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il proprio decreto 1ª agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 1° ottobre 1977 che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978, con il quale il contingente della moneta da L. 200 è stato elevato al valore nominale di lire 200.000.000.000;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare la giornata internazionale della donna, le monete da L. 200 che la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere ai sensi dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, hanno per il contingente stabilito con il successivo art. 3 le seguenti caratteristiche tecniche: metallo bronzital al nichel; diametro mm 24; peso legale g 5 (massimo g 5,1; minimo g 4,9); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

nel diritto: effige frontale di Maria Montessori e scritta circolare « Repubblica Italiana »; in basso emblema dell'anno e decennio internazionale della donna e scritta « Giandomenico »;

nel rovescio: immagine di una donna rurale intenta allo studio della botanica su una sintesi di meridiani e paralleli con la scritta circolare in alto « Valorizzazione della donna » in basso FAO, a destra « R » e « L. 200 »; a sinistra 1980.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 di cui al precedente art. 1 è stabilito in lire 10.000.000.000.

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1976 e 13 luglio 1978.

Il contingente complessivo delle monete da L. 200 viene conseguentemente elevato ad un valore nominale di 210.000.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo di moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche dei precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro del tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1980
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 329

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative e alla determinazione dei suoi compiti, nonché le successive norme modificative;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1976, con il quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli enti interessati, ai sensi delle norme sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1) Pirri dott. Plinio, direttore generale della cooperazione e in sua vece Poma dott. Fernando;

2) Pistilli dott. Massimo, membro effettivo e Palmeri dott. Francesco Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Ferraro dott. Giovanni, membro effettivo e Caira dott. Edmondo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Ciaglia dott. Rocco, membro effettivo e Vitaliti dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Romeo dott. Corrado, membro effettivo e Amicucci dott. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Brigati dott. Luigi, membro effettivo e Corbo dott. Antonio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) Varano dott. Domenico, membro effettivo e Adani dott. Emilio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) Valenzi dott. Enrico, membro effettivo e Foglia dott. Lorenzo, membro supplente, in rappresentanza del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

9) Greco Murroni dott.ssa Bianca, membro effettivo e Modola Venuti dott.ssa Franca, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Tiberio dott. Francesco Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Badioli dott. Enzo, Bruschi rag. Pietro, Capacchione dott. Francesco, Benigni avv. Piergiorgio, Verrucoli prof. Piero, membri effettivi; Vecchi dott. Giuliano, Triolo dott. Giovanni, Garavello dott. Giovanni, Falini per. agr. Fedelfranco, Tarquinio comm. Antonio, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

12) Prandini Onelio, Rosafio Luigi, Santoro Italico, De Crescienzo Ermanno, Guaglianone Giovanni, membri effettivi; Lucchi Eligio, Olivieri Orazio, Barberini Ivano, Busca Alessandro, Annesi Amleto, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

13) Ascari Raccagni on. dott. Renato, Mazzola dott. Mario, Ortolani comm. Aldo, D'Arienzo dott. Vittorino, Bartoletti comm. Enrico, membri effettivi; Manzi dott. Alfonso; Caporizzi dott. Alfredo, Castorina Calì avv. Salvatore, Marinoni dott. Gino, Bruno dottor Cono, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

14) Forcella avv. Carlo, membro effettivo, Belloni dott. Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, la commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Venditti prof. Antonio, professore ordinario della Università di Napoli;

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato;

Miccio prof. Renato, consigliere della suprema Corte di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della commissione centrale per le cooperative e del relativo comitato è così costituita:

Baiocchini Roberto, Moriconi dott. Maurizio, De Meo rag. Francesco.

La spesa per il funzionamento della commissione centrale per le cooperative e del relativo comitato, prevista per l'anno 1979 in L. 1.000.000 (lire unmilione), graverà sul cap. 1093 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per gli anni successivi si procederà all'impegno della spesa sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 5

(1649)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 10279 datata 10 novembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Federazione Cgil-Cisl-Uil, sig. Sergio Sangiorgi, dimissionario, con il sig. Alfonso Amorese;

Decreta:

Il sig. Alfonso Amorese è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante della Federazione Cgil-Cisl-Uil, in sostituzione del sig. Sergio Sangiorgi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Assegnazione alle regioni Puglia e Campania della somma complessiva di L. 3.559.955.150 quale anticipo del 5% per il 1979 (secondo programma triennale), ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 12 settembre 1979 e 28 agosto 1979, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e col Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 2 Bilancio, fogli n. 37 e n. 38, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni Puglia e Campania;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5% sulla disponibilità annuale relativa al 1979, secondo programma, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 3.559.955.150, corrispondente all'anticipo del 5% relativamente al 1979 secondo programma triennale, è erogato alle regioni Puglia e Campania come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Puglia	1.689.859.300
Campania	1.870.095.850
	3.559.955.150

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 23

(816)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gestafortin » uso veterinario, flacone da 25 ml soluzione iniettabile all'1 %, della ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 29/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 29 giugno 1979 con il quale venne registrata al n. 23.923 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Gestafortin » flacone da 25 ml soluzione iniettabile all'1%, a nome della ditta E. Merck di Darmestadt (Germania occidentale) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., codice fiscale 00924910151 con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che studi condotti negli USA hanno evidenziato un aumento dei tumori nei cani cui è stato somministrato clormadinone acetato, sostanza contenuta in detta specialità medicinale;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il clormadinone acetato;

Ritenuto pertanto che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi; come da parere della Direzione generale servizi veterinari in data 16 novembre 1979;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca, la registrazione della specialità medicinale denominata Gestafortin uso veteritario, flacone da 25 ml soluzione iniettabile all'1% registrata in data 29 giugno 1979 al n. 23.923 a nome della ditta E. Merck di Darmstadt (Germania occidentale) rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., codice fiscale 00924910151 con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1084)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 120 motocicli di 500 cc di origine e provenienza Giappone, la ditta I.A P. industriale di Atessa, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 36.192.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5934894 rilasciato dal Banco di Roma, filiale di Bologna, in data 22 agosto 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 28 dicembre 1978 con un ritardo, quindi, di giorni sei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 1° ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato, secondo quanto dichiarato dall'operatore, dalla concomitanza del periodo feriale e delle difficoltà incontrate per l'individuazione nel deposito doganale della merce, circostanza questa che non giustifica il ritardato sdoganamento in quanto la partita di merce era giunta a destinazione fin dal 2 marzo 1978, come da bolletta doganale di allibramento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 31 maggio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché di natura esclusivamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a. di Atessa mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Bologna, nella misura del 5% di Yen 36.192.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Costituzione della riserva naturale della Salina di Tarquinia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo denominato « Salina di Tarquinia » (Salina di Volterra - Sezione di Tarquinia) sita in provincia di Viterbo, estesa per Ha 170 circa ed appartenente al patrimonio dello Stato;

Considerato che detta Salina presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale la Salina di Tarquinia;

Ritenuta la necessità di affidare la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nella adunanza del 2 febbraio 1978;

Appurato che l'attività di produzione del sale non contrasta con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat;

Decreta:

Art. 1.

La Salina di Tarquinia è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 170 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze e l'esercizio delle attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per motivi comunque inerenti alle attività produttive esercitate nella Salina, per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi altra attività che non sia riconosciuta necessaria dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e per essa dalla direzione della Salina anzidetta.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, compete al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

RISERVA NATURALE DI POPOLAMENTO ANIMALE
"SALINA DI TARQUINIA" (VT)
— — — Confine della "Riserva"
saline
Mar
Tirreno
N
0
m500
scala

(1470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	805,45	805,45	805,40	805,45	803,80	805,45	805,55	805,45	805,45	805,45
Dollaro canadese . . .	694,70	694,70	694,50	694,70	692,40	694,70	695,20	694,70	694,70	694,70
Marco germanico . .	463,20	463,20	463,65	463,20	464,10	463,20	463,22	463,20	463,20	463,20
Fiorino olandese .	420,47	420,47	420,75	420,47	421 —	420,47	420,50	420,47	420,47	420,45
Franco belga . . .	28,515	28,515	28,52	28,515	28,60	28,51	28,52	28,515	28,515	28,50
Franco francese	197,56	197,56	197,70	197,56	198,20	197,56	197,60	197,56	197,56	197,55
Lira sterlina . . .	1858,90	1858,90	1857 —	1858,90	1858 —	1858,90	1858,30	1858,90	1858,90	1858,90
Lira irlandese . .	1716,90	1716,90	1718 —	1716,90	1713,50	—	1716 —	1716,90	1716,90	—
Corona danese	148,14	148,14	148,30	148,14	148,40	148,14	148,15	148,14	148,14	148,15
Corona norvegese . . .	165,38	165,38	165,40	165,38	165,50	165,38	165,45	165,38	165,38	165,35
Corona svedese . .	193,84	193,84	194 —	193,84	194,35	193,84	193,88	193,84	193,84	193,85
Franco svizzero . .	496 —	496 —	496,75	496 —	498,50	496 —	495,88	496 —	496 —	496 —
Scellino austriaco . . .	64,614	64,614	64,6650	64,614	64,65	64,61	64,635	64,614	64,614	64,61
Escudo portoghese . .	17,08	17,08	17,08	17,08	17,34	17,08	17 —	17,08	17,08	17,08
Peseta spagnola . . .	12,092	12,092	12,12	12,092	12,14	12,09	12,093	12,092	12,092	12,09
Yen giapponese	3,307	3,307	3,31	3,307	3,34	3,30	3,31	3,307	3,307	3,30

Media dei titoli del 15 febbraio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,525
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,850
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,400
» 6 % » » 1970-85 . .	78,525
» 6 % » » 1971-86 . .	76 —
» 6 % » » 1972-87 .	75,875
» 9 % » » 1975-90 .	78,425
» 9 % » » 1976-91 . .	80,825
» 10 % » » 1977-92 .	86,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80 .	99,675
» » » » 1- 6-1978/80 . .	99,400
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	99,050
» » » » 1- 3-1979/81 .	98,825
» » » » 1- 7-1979/81 .	97,950
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,350
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,175
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . . .	97,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	97,700
» » » 12 % 1- 4-1982 .	97,725
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,400
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,475
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	95,500
» » » 12 % 1-10-1987 . . .	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	805,50
Dollaro canadese	694,95
Marco germanico	463,21
Fiorino olandese	420,485
Franco belga	28,517
Franco francese	197,58
Lira sterlina	1858,60
Lira irlandese	1716,45
Corona danese	148,145
Corona norvegese .	165,415
Corona svedese . . .	193,86
Franco svizzero .	495,94
Scellino austriaco	64,624
Escudo portoghese	17,04
Pesceta spagnola	12,092
Yen giapponese	3,308

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario delle prove preliminari di dattilografia e di stenografia del concorso pubblico a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

La prova preliminare di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica indetto con decreto del Presidente del Senato 7 dicembre 1979, n. 5258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1979, avrà luogo in Roma il giorno 21 marzo p.v., presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda, alle ore appresso indicate.

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere:

A B C	alle ore 8
D E F G	» 10
I L M	» 12
N O P Q R	» 15
S T U V Z	» 17

La prova preliminare di stenografia avrà luogo in Roma il giorno 16 aprile p.v. con inizio alle ore 8 presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(1666)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modifiche;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. [illegible], concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n. 7
specialità elettronici	» 6
specialità edili	» 4
specialità elettricisti	» 2
specialità geofisici	» 1
specialità motorizzazione	» 1

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui al precedente art. 1, in seguito a loro domanda:

1) *Nella specialità aeronautici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola Europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

2) *Nella specialità elettronici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

3) *Nella specialità edili*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

4) *Nella specialità elettricisti*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, elettricisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera c), del presente articolo.

5) *Nella specialità geofisici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica o del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera c), del presente articolo.

6) *Nella specialità motorizzazione*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, automobilisti e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera c), del presente articolo.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato alla data del presente decreto il 27° anno di età se ufficiali ed il 36° anno di età se sottufficiali. Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

aver tenuto buona condotta morale e civile.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, matricola, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la specialità per la quale intendono concorrere;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso;

nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando il numero dei figli.

Il candidato dovrà altresì precisare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame facoltativo (non più di due lingue fra quelle indicate al successivo art. 7).

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove orali di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;

matematica e fisica, prova scritta obbligatoria;

matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;

storia e geografia, prova orale obbligatoria;

cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;

cultura tecnico professionale, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due, prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

28 *maggio* 1980, *ore otto*: *cultura generale;*

29 *maggio* 1980, *ore otto*: *matematica e fisica.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di identità personale, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, senza attendere ulteriore comunicazione.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla commissione, né consultare trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi. Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti in congedo che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3 e tutti gli altri candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei sottonotati titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) ogni diploma di scuola media superiore diverso da quello di cui all'art. 2 del bando di concorso;

b) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale del G.A.r.a.t.;

c) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

Le graduatorie distinte per specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale . .	coefficiente	9
prova scritta di matematica e fisica .	»	9
prova orale di matematica, fisica e chimica	»	8
prova orale di cultura militare aeronautica .	»	6
prova orale di storia e geografia . .	»	4
prova orale di cultura tecnico-professionale	»	10

b) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, sempreché non inferiore ai 12/20. Per le altre lingue:

6 punti se la votazione riportata è compresa tra i 12 e 18/20;

12 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato nell'Aeronautica militare in qualità di ufficiale o sottufficiale, tenendo conto della durata del servizio stesso e del grado rivestito, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali e della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali. Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

d) fino a 15 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno far pervenire in sostituzione un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità.

I marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati al Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 6), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in s.p.e.

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in s.p.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni e per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in s.p.e.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalle graduatorie formate come dal precedente art. 9. I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti di esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorrerà dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia qualora il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso d'istruzione militare e professionale, l'anzianità sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del predetto concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 387

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE
(durata di ciascuna prova: 6 ore)

1. *Tema di cultura generale*:

Consiste nello svolgimento di un tema scritto, trattante argomenti di cultura generale (non specificatamente tecnica) allo scopo di accertare la capacità del candidato nel modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2. *Prova scritta di matematica e fisica*:

Verterà sull'applicazione a problemi numerici di carattere essenzialmente pratico e tecnico del programma di matematica e fisica stabilito per gli esami orali.

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di ciascuna prova: 20 minuti circa)

1) MATEMATICA - FISICA - CHIMICA.

Matematica:

Numeri interi e frazionari ed operazioni relative.

Numeri decimali e frazioni generatrici. Numeri complessi.

Proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Ripartizione.

Numeri relativi ed operazioni su di essi. Monomi e polinomi ed operazioni relative. Decomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni algebriche ed operazioni relative. Equazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado e metodo di risoluzione. Concetto di numero reale. Radicali. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Disequazione di 1° e 2° grado. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi di equazione di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazione esponenziale. Logaritmi, risoluzione e discussione di problemi di 1° e 2° grado.

Punto, retta e piano, spazio. Posizione di due rette nel piano, figure geometriche nel piano e teoremi relativi, loro misure. Equivalenza. Proporzioni tra grandezze. Similitudine e teoremi relativi. Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani. Teoremi relativi. Angoloidi. Poliedri. Solidi rotondi. Misure di poliedri e solidi rotondi.

Funzioni trigonometriche. Relazioni fra esse. Equazioni trigonometriche. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli archi. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un rettangolo qualunque. Risoluzione di triangoli. Risoluzione e discussione di problemi di algebra applicata alla geometria.

Cenni di geometria analitica del piano. Coordinate Cartesiane. Equazione di una retta. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Distanza tra due punti e tra punto e retta.

Cerchio, iperbole, ellisse, parabola e problemi elementari relativi. Cenno sulle coordinate polari.

Fisica:

Nozioni generali sulle misure e sulle unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione delle grandezze, vettoriali: somma e differenza di vettori. Meccanica: cinematica del punto: traiettoria, spostamento, velocità, accelerazione tangenziale e centripeta. Velocità angolare accelerazione angolare. Tipi fondamentali di

moto (uniforme, uniformemente accelerato, circolare, oscillatorio armonico); cenni di cinematica dei sistemi rigidi: moti traslatorio, rotatorio e rototraslatorio uniforme.

Dinamica del punto. I tre princìpi fondamentali. Definizione statica e dinamica delle forze. Massa e peso. Momento di una forza e di una coppia. Lavoro di una forza e di una coppia potenza. Concetto di campo di forze e di campo conservativo. Energia potenziale. Il campo gravitazionale. Energia cinetica. Teorema della forza viva. Teorema della conservazione della energia. Quantità di moto. Impulso di una forza. Baricentro. Momento di inerzia di un sistema rigido rispetto ad un asse fisso. Forze interne e forze esterne di un sistema, risultante delle forze e momento risultante. Energia cinetica e potenziale di un sistema. Proprietà meccaniche fondamentali della materia; densità, peso specifico, coesione. Nozione sui fenomeni elastici; legge di Hooke. Tensione superficiale e fenomeni inerenti. Pressione di un fluido e forze derivanti dalle differenze di pressione. Equazione della statica dei fluidi; variazioni di pressione con la quota di un liquido ed in un gas perfetto isotermo: princìpi di Pascal. Spinta di Archimede.

Termologia: temperatura; scale empiriche e scala assoluta. Dilatazione dei corpi e cambiamento di strato. Equazione di stato: rappresentazione grafica; gas perfetti e fluidi reali. Pressione di vapore saturo. Quantità di calore, capacità termica, calore specifico, calore latente di trasformazione. Concetti fondamentali sul primo principio della termodinamica; quantità di calore ricevuto. Lavoro sull'esterno ed energia interna di un sistema. Trasformazioni isobare, isovolumiche, isoterme, adiabatiche di gas perfette. Calore « fornito » in un ciclo e lavoro ottenuto, definizione di rendimento. Caso del ciclo ideale di Carnot. Rendimento limite teorico di un ciclo e cenni relativi al secondo principio.

Elettrologia: cariche elettriche e statiche e legge di Coulomb. Campo elettrico di una carica puntiforme e di distribuzione piane, semplici e doppie.

Lavoro del campo su di una carica. Energia potenziale di una carica. Potenziale elettrico. Capacità, energia di un condensatore carico. Cariche elettriche in moto. Intensità di corrente; legge di Joule. Conduttori metallici: legge di Ohm. Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas. Leggi di Faraday sulla elettrolisi. Cenni sugli effetti termoionico, fotoelettrico e di moltiplicazione elettronica. Effetto Volta ed effetto termoelettrico.

Forza elettromotrice. Resistenza interna e differenza di potenziale ai poli di un generatore. Le due leggi di Kirchhoff.

Dipoli magnetici e azioni mutue. Campo magnetico. Campo di un dipolo. Campo di un conduttore rettilineo e di un conduttore circolare percorso da corrente. Forza su di un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico. Flusso concatenato con un circuito. Sue variazioni e f.e.m. indotta. Induzione mutua ed autoinduzione. Cenni sulle correnti alternate e sul comportamento di resistenza, capacità, induttanze di un circuito con c.a. Cenni sui circuiti oscillanti. Cenni sui circuiti « aperti ». Cenni sulla emissione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Acustica: natura del suolo e suoi caratteri. Produzione, propagazione nei vari mezzi e ricezione dei suoni. Onde.

Onde trasversali e longitudinali. Fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. Corda fissa agli estremi e tubi aperti e chiusi. Risonanza ed analisi dei suoni.

Ottica: duplice natura, ondulatoria - elettromagnetica e corpuscolare della luce: fenomeni di interferenza e diffrazione, fenomeni fotoelettrici. Propagazione della luce nel vuoto e nei vari mezzi. Riflessione, rifrazione e dispersione. Principi di fotometria e spettroscopia. Nozioni sui fenomeni di polarizzazione. Cenni sulla struttura della materia: neutroni, protoni, elettroni nuclei stabili e instabili, raggi alfa, raggi beta, raggi gamma. Fissioni. Cenni sulle relazioni tra massa ed energia; energia nei processi nucleari.

Il candidato, più che le dimostrazioni matematiche, dovrà conoscere il significato fisico delle relazioni finali, che illustrerà con esempi pratici molto elementari.

Inoltre dovrà mostrare di conoscere, almeno qualitativamente, i fondamentali apparecchi, dispositivi o macchine di uso pratico e più comune, il cui funzionamento è basato sui principi teorici e sperimentali sopra elencati.

Chimica:

Chimica generale. Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole, leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici. Inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.

Chimica speciale inorganica: principali metalli e metalloidi ed i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.

Chimica speciale organica: cenni descrittivi dei composti della serie grassa od aciclica e della serie aromatica o ciclica.

Idrocarburi, alcooli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi, saponi.

Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, amidi, amminoacidi, proteine.

2) Storia - Geografia.

Storia:

Storia europea della rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari Stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3) Cultura militare aeronautica.

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico, servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento); regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

c) Prova orale obbligatoria
(durata della prova 30 minuti circa)

4) Cultura tecnico-professionale.

Specialità aeronautici:

Aerodinamica e meccanica del volo:

Generalità sulla sostentazione, flusso interno dell'ala.
Portanza e resistenza aerodinamica; polare.
Caratteristiche dei profili; numero dei Mach critico.
Influenza della forma in pianta e dell'angolo dietro dell'ala.
Diagrammi caratteristici dell'ala e del velivolo.
Ipersostentazione.
Stabilità statica e stabilità dinamica (longitudinale, trasversale e di rotta).
Governo e manovrabilità: organi e superfici per il comando dei velicoli.
Condizioni di equilibrio nei principali assetti di volo: considerazioni.
Regime subsonico, transonico, supersonico.
Cenni sulle prese d'aria.
Elicotteri: cenni sui principi di funzionamento aerodinamico del rotore, confronto con l'ala e con l'elica.
Impianti di bordo.
Strumentazione per la condotta nel volo.
Particolarità costruttive dell'aeroplano.
Coefficiente di contingenza e coefficiente di sicurezza.
Collaudo statico e collaudo in volo. Motore a pistone: ciclo di funzionamento, rendimento, potenza. Organi e congegni. Variazione della potenza con la quota. Generalità sull'impiego. Carburanti avio: cenni sulla combustione, caratteristiche principali dei carburanti.

Motori a getto: generalità, ciclo di funzionamento, combustione, dosatura di miscele. Combustibili per turbogetti, principali caratteristiche.

Rendimento termico, propulsivo e totale.

Spinta: fattori che l'influenzano, effetto della quota, regolazione della spinta.

Organi del turbogetto e impianti vari. Sistemi per aumentare la spinta. Cenni sullo stallo del compressore. Turbogetti a doppio flusso e turboeliche. Materiali impiegati nelle costruzioni: principali acciai, leghe di alluminio, magnesio e titanio: superleghe: principali caratteristiche ed impieghi.

Cenni sulla corrosione e metodi di protezione.

Confronto tra motori a pistone e motori a getto.

La lubrificazione: olii e grassi lubrificanti, costituzione e principali caratteristiche.

Potenza necessaria e disponibile. Velocità ascensionale.

Autonomia chilometrica di aeroplano ad elica e di aeroplano a turbogetto.

Eliche: elica a passo fisso e a passo variabile, caratteristiche geometriche: funzionamento e relativi diagrammi principali.

Specialità elettronici:

Oscillazioni libere e smorzate. Circuiti oscillanti in serie ed in parallelo. Circuiti oscillatori e costanti concentrati ed a linee. Circuiti risonanti. Fattori di merito. Circuiti accoppiati.

Tubi elettronici. Principi di funzionamento. Diodo, triodo, tetrodo, pentodo. Tubi multipli. Tubi speciali: Klystron, magnetron, tubi e raggi catodici, tyratron. Impieghi dei tubi elettronici: amplificatori in classe A. B. C., oscillatori, modulatori, rilevatori.

Semiconduttori. Transistor: principio di funzionamento, tipi, caratteristiche costruttive e di utilizzazione. Confronto tra tubi elettronici e transistor.

La stabilizzazione delle oscillazioni. Circuiti a quarzo. La modulazione in ampiezza, in frequenza, in fase e la rilevazione del corrispondente.

Campo elettromagnetico e sua generazione. Polarizzazione in campo elettromagnetico. Vettore di Poynting. Modi di propagazione alle varie frequenze di elementi che influiscono sulla propagazione. Suddivisione delle frequenze.

Cenni sulle linee: attenuazione, impedenza caratteristica, onde progressive, onde stazionarie. Linee risonanti. Adattamento di impedenza. Linea artificiale.

Antenne. Modi di funzionamento delle antenne. Accordo delle antenne. Antenne fondamentali. Potenza irradiata. Resistenza di irradiazione. Vari tipi di antenne. Modi per ottenere la direttività delle antenne. Tipi di antenne direttive.

Parti componenti un radio-trasmettitore e suo funzionamento. Costituzione e funzionamento di un radio-ricevitore. Cenni sulla guerra elettronica e sulle contromisure. Principio di funzionamento di un radar. Tipi di radar: ad impulsi e ad onda continua - Effetto doppler - Impieghi e funzioni dei radar di bordo e di terra. Cenni sui ponti radio.

Nozioni generali sui vari tipi di trasmissione telefonica e telegrafica. Linee aeree per telefonia e telegrafia. Cavi telefonici. Impianti telefonici di utente e di centrale. Nozioni generali sulla commutazione telefonica manuale ed automatica. Reti telefoniche urbane. Cenni sui sistemi di trasmissione su filo a grande distanza. Rappresentazione grafica dei circuiti e delle reti.

Materiali telefonici e telegrafici aeronautici. Telescriventi. Impianti telegrafici aeronautici. Posa dei cavi telefonici negli impianti di aeroporto. Reti telefoniche aeroportuali. Impianti permanenti e temporanei.

Cenni sulle apparecchiature elettroniche di bordo e relativi impianti a seconda delle prestazioni e specialità dei velivoli. Cenni sulle norme generali riguardanti gli schermaggi degli impianti e sui collegamenti di massa a bordo di velivoli. Generalità sugli impianti elettronici terrestri dell'Aeronautica militare con speciale riferimento a torri di controllo, posti radiogoniometrici, radiosentieri ponti radio e radar.

Norme sulla manutenzione, conservazione e controllo del materiale radioelettrico in genere. Riparazione, revisione e collaudi. Documentazione tecnico amministrativa relativa. Nozioni sul funzionamento degli uffici di sorveglianza tecnica presso ditte.

Specialità edili:

Topografia:

Generalità su problemi che si incontrano in topografia.

Applicazione della geometria e della trigonometria piana a problemi topografici. Misura degli angoli e delle distanze. Delimitazione e classifica delle proprietà fondiarie. Mappe catastali. Rettifica e compensazione dei confini della proprietà. Cenni sull'estimo agrario.

Strumenti topografici principali: descrizione, funzionamento, rettifiche ed uso.

Operazioni topografiche: rilevamenti planometrici per coordinate ortogonali e polari. Allineamenti e poligonazione. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e a curve di livello.

Scienza delle costruzioni:

Richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costruzioni. Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Sollecitazioni semplici di trazione compressione, flessione, taglio, torsione, sollecitazioni composte. Cenni sui solidi caricati di punta. Resistenza dei materiali alle varie sollecitazioni. Carichi di rottura e di sicurezza.

Principali sollecitazioni che si incontrano nelle strutture, che interessano l'edilizia. Concetti di vincolo delle strutture, appoggi, incastri e influenza del tipo di vincolo sul comportamento delle strutture. Determinazione delle principali sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti condizioni di carico. Loro dimensionamento. Concetti di struttura iperstatica.

Materiali da costruzione:

Caratteristiche tecnologiche dei principali materiali da costruzione e loro requisiti fondamentali per l'accettazione: piastre e marmi, laterizi, legnami, ferri e acciai. Leghe leggere usate in edilizia. Vernici.

Cenni sulle materie plastiche.

Elementi costituenti le costruzioni edilizie.

Concetti generali della distribuzione planimetrica di una casa di abitazione civile. Scala. Servizi. Fondazioni.

Tipi fondamentali di fondazione e loro dimensionamento.

Murature in elevazione:

Proporzionamento. Tipi adottati e materiali impiegati. Malte e calcestruzzi: loro funzionamento e dosaggio, con riguardo alla variabilità delle caratteristiche fisiche e meccaniche in relazione alle caratteristiche dei componenti e al loro dosaggio. Preparazione e posa in opera dei calcestruzzi.

Cemento armato.

Generalità e descrizione delle principali strutture che con esso si realizzano. Cenno sulle sollecitazioni che si verificano nell'interno di una struttura in cemento armato. Calcolo della sezione e della armatura di una trave in cemento armato e soggetta a flessione semplice e di un pilastro soggetto a compressione semplice.

Cenni sulla regolamentazione delle opere in cemento armato.

Opere speciali:

Infissi. Intonaci. Rivestimenti. Pavimenti. Impianti idrici per uso domestico. Cenni sulle fognature. Impianto elettrico d'illuminazione a f.m. in una casa di abitazione.

Opere stradali:

Tracciamento di un asse stradale in pianura e in montagna. Cenni sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra.

Costituzione del corpo stradale:

Concetti fondamentali sulla capacità portante di un terreno e sugli elementi che la determinano (granulometria, umidità, drenaggio, ecc.). Cenno sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stradali. Tipi di pavimentazione e loro caratteristiche principali.

Impianti:

Impianti elettrici. Cenni fondamentali sulla distribuzione della corrente elettrica in un complesso di fabbricati e nell'interno di un fabbricato. Cenni sulle cabine di trasformazione e su gruppi elettrogeni.

Computo di massima della potenza elettrica necessaria per alimentare le utenze di uno o più fabbricati.

Impianti idrici. Caratteristiche di un'acqua potabile. Cenni sui sistemi di approvvigionamento di acqua potabile: pozzi, acquedotti. Cenni sulle caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribuzione di un complesso di fabbricati.

Impianti di riscaldamento:

Cenni sui principali sistemi usati negli impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Concetto di condizionamento di aria.

Impianti per carburanti:

Cenni sull'immagazzinamento e distribuzione dei carburanti per aerei ed automezzi, norme di sicurezza.

Infrastrutture aeroportuali:

Superfici di atterraggio. Classificazione degli aeroporti secondo le norme « OACI ». Requisiti di sicurezza di un aeroporto ai fini del volo.

Scopi e caratteristiche principali delle piste di volo e di rullaggio.

Cenni sullo schema generale distributivo di un aeroporto civile e militare, in relazione ai vari complessi che lo compongono (gruppo piste, piazzali, aviorimesse, aerostazioni, comandi, magazzini, officine, depositi carburanti e munizioni).

Conduzione amministrativa dei lavori:

Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori del demanio aeronautico. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico contabile.

Specialità elettricisti:

Elettricità ed origine dei fenomeni elettrici. Corpi conduttori ed isolanti. Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Raggruppamento delle resistenze. Principi di Kirchhoff. Trasformazione dell'energia elettrica in calore. Legge di Joule. Potenza elettrica. Unità di misura. Misure elettriche e relativi strumenti. Il campo elettrico. Induzione elettrostatica. Costante dielettrica. Capacità. Condensatori e loro raggruppamento. Scarica distruttiva. Rigidità dielettrica. La corrente elettrica attraverso le soluzioni acquose. Elettrolisi e sue leggi. Applicazione della elettrochimica.

La pila elettrica. Accumulatori elettrici. Magnetismo. Campo magnetico. Induzione magnetica. Campo magnetico prodotto da una corrente. Induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Circuito magnetico. Forza magnetomotrice. Autoinduzione e mutua induzione. Correnti alternate. Generalità sulle grandezze alternate. Rappresentazione vettoriale delle correnti alternate. Frequenze. Valori efficaci. Impedenze e reattanze. Sfasamenti. Rifasamento delle correnti. Circuito e sistemi monofasi e polifasi. Collegamenti a stella e a triangolo. Cadute di tensione in linee monofasi e polifasi. Potenza attiva, reattiva, apparente: calcolo e misurazione. Fattore di potenza.

Effetti fisiologici della corrente. Soccorsi d'urgenza ai colpiti da scariche elettriche.

Dinamo. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Sistemi di eccitazione. Accoppiamenti. Reversibilità.

Motori a c.c. Avviamento e regolazione. Motori eccitati in serie, in derivazione e ad eccitazione composta.

Alternatori. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Caratteristiche di eccitazione. Accoppiamento in parallelo. Caduta di tensione sotto carico. Regolazione. Rendimento. Reversibilità degli alternatori. Motori sincroni. Campo magnetico rotante. Motori ad induzione. Scorrimento. Circuito equivalente. Avvolgimenti di statore e di rotore. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Collegamenti ed accoppiamenti. Avviamento. Inversione del moto e metodi di regolazione della velocità nei motori ad induzione.

Norme sull'impianto e manutenzione dei motori. Salvamotori. Trasformatori. Diagramma a vuoto e a carico. Caratteristiche costruttive dei vari tipi in uso. Raffreddamento. Rapporto fra f.e.m. e tensione. Potenza attiva ed apparente. Rendimento. Collegamenti e parallelo di trasformatori polifasi. Autotrasformatori.

Convertitori da c.c. in c.a. Convertitori di frequenza, raddrizzatori di corrente statici.

Nozioni generali su centrali idroelettriche e termoelettriche. Macchine. Impianti e collegamenti elettrici relativi. Cenni sulle protezioni. Elettrodi in A.T. ed in B.T. Linee elettriche aeree ed in cavo. Circuito equivalente di una linea. Concetto di resistenza e induttanza serie, conduttanza e capacità trasversali. Cenni sui fenomeni di propagazione di tensione e corrente su una linea.

Calcoli relativi alle linee e collaudi. Reti di distribuzione energia elettrica. Quadri di distribuzione. Impianti di distribuzione interna, a vista e sottotraccia. Materiali relativi. Misure elettriche. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche e relativi strumenti. Cenni di misura sulle macchine. Misure d'isolamento e ricerca dei guasti.

Alimentazione elettrica di un aeroporto. Cabina di trasformazione: attrezzature di A.T. e di B.T. Reti di distribuzione per luce e F.M. Impianti fissi ed impianti campali.

Gruppi elettrogeni fissi e mobili. Impianti di raffreddamento relativi.

Nozioni generali sulla illuminazione degli ambienti interni ed esterni. Illuminazione ad incandescenza ed a fluorescenza.

Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea e relative norme internazionali.

Impianti, macchine per sollevamento acqua e rifornimento idrico di un aeroporto.

Impianti per distribuzione carburanti. Impianti stagni. Norme di sicurezza.

Apparecchiature elettriche di preriscaldamento per impianti di riscaldamento a combustibile liquido. Riscaldamento elettrico dei locali. Condizionatori d'aria.

Nozioni generali sugli impianti telefonici e telegrafici. Interpretazione di disegni e schemi d'impianti elettrici in genere. Manutenzione, conservazione e controllo dei materiali e degli impianti elettrici. Riparazione, revisione e collaudi. Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico-contabile relativa.

Specialità geofisici:

Definizione e significato dei principali elementi meteorologici. Osservazioni e misure al suolo ed in quota. Stazioni meteorologiche. Ore di osservazione. Misurazione della pressione atmosferica. Tipi di barometri a mercurio. Significato e specie delle riduzioni barometriche. Barometri aneroidi. Confronto tra barometri a mercurio e barometri aneroidi. Barometri registratori. Interpretazione dei barogrammi. Tendenza barometrica e sua caratteristica. Principali funzioni delle pressioni lette e corrette. (QFF. QNF. QNE). Misurazione della temperatura dell'aria al suolo e della temperatura dell'acqua. Tipi di termometri e di termografi. Misurazione dell'umidità e dell'aria al suolo. Tipi di igrometri e di igrografi. Tabelle psicrometriche. Misurazione della direzione e dell'intensità del vento al suolo. Tipi di anemometri e di anemografi. Cenni sulla misurazione del moto delle nubi.

Misurazione dell'altezza della base delle nubi (nefoipsometri). Misurazione della quantità di precipitazione. Pluviometri e pluviografo. Interpretazione della cartina del pluviografo. Misurazione della pressione, della temperatura, dell'umidità e del vento in quota. Generalità sulla radiosonda e sul radiovento. Metodo del palloncino pilot. Teodolite. Autobilancia. Modalità d'impianto, esposizione, lettura e manutenzione degli strumenti. Capannine. Osservazione del « tempo presente », della nuvolosità e delle specie delle nubi.

Elementi di statica e termodinamica dell'atmosfera. Distribuzione della temperatura e della pressione con la quota.

Genesi delle nubi e delle nebbie. Gradienti barici. Forza del gradiente. Vento geostrofico e di gradiente. Cenni sulle masse d'aria: proprietà, classificazione, genesi e trasformazione.

Superficie di discontinuità e fronti. Distribuzione dei principali elementi meteorologici intorno ad un fronte.

Cenni sui cicloni e sugli anticicloni delle medie e alte latitudini. Cenni sui cicloni tropicali. Rappresentazione grafica dello stato fisico dell'atmosfera. Isobare. Isollobare. Isoterme. Topografie. Fonti. Simboli internazionali per i diversi fenomeni meteorologici. Spaccati di rotta. Diagrammi aerologici e loro interpretazione.

Cenni di climatologia generale e climatologia del Mediterraneo.

Messaggi meteorologici per la meteorologia sinottica in superficie ed in quota. Messaggi meteorologici per l'assistenza al volo.

Cenni sull'organizzazione nazionale ed internazionale del servizio meteorologico. Mezzi e modalità di accentramento e diffusione dei messaggi meteo.

Specialità motorizzazione:

Motori a combustione interna:

Richiami sulle nozioni fondamentali di termodinamica. Rendimento. Ciclo di funzionamento.
Dinamica del meccanismo biella manovella.
Coppia, potenza. Dosatura di miscela. Carburatore.
Principali parti di un motore a scoppio.
Motori a 4 tempi, a 2 tempi e motore Diesel.
Sistemi di accensione.
Impianto di alimentazione e di lubrificazione.
Impianto elettrico.

L'autoveicolo - Autotelaio, carrozzeria:

Organi per la trasmissione del moto. Cambio di velocità: rapporti di riduzione, inversione del moto.

Il differenziale:

Sistemi di frenatura.
Organi di guida.
La sospensione.
Servocomandi.
Cruscotto.

Carburanti, lubrificanti, gomme, liquidi speciali:

Caratteristiche dei carburanti e dei lubrificanti impiegati nei motori a scoppio.
Gomme naturali e gomme sintetiche. Copertura e camere d'aria per uso automobilistico. Pressioni di esercizio.
Liquidi anticongelanti. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.

Tecnologia dei materiali:

Materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni automobilistiche. Materiali speciali.
Caratteristiche tecnologiche relative. Prove di collaudo.

Esercizio e manutenzione automezzi A.M.:

Impiego e tecniche di guida per la migliore utilizzazione degli automezzi.
Manutenzione e riparazione.
Codice stradale. Norme di circolazione.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . nato a . (provincia di . .) il . . in servizio o in congedo presso . . residente a . . numero di codice di avviamento postale (2) (provincia di .) via . . n. . , chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

di non aver riportato condanne penali (5) . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso nell'anno (6) .;

di voler concorrere per la specialità . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

di rinunciare al grado di tenente in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, se trattasi di sottufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla carica di pilota (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Indicare grado, matricola, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.
(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.
(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione indicarne i motivi.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.
(7) Gli ufficiali di complemento ed i marescialli dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di ufficiale G.A.r.a.t o di maresciallo A.A.r.n. o A.A.r.sp.
(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare e per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.
(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

. . . .

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(1403)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/40248 del 5 dicembre 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Venezia, S. Croce n. 423, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e succesive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

se intendano, o meno, sostenere la prova facoltativa di stenografia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolarigoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prova d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio integrato da una prova facoltativa di stenografia, come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 10 *aprile* 1980, *saranno stabilite la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta* (*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede che saranno stabiliti col decreto di cui sopra.

La prova pratica avrà luogo in Venezia, presso la manifattura tabacchi, S. Croce, 423.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara subito dopo esposto nell'albo della amministrazione.

Il colloquio, e la eventuale prova facoltativa di stenografia, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avranno luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente settimo comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio, nonchè di un ventesimo del punto riportato nella prova facoltativa di stenografia, purché classificata con almeno sei decimi.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(*) Il secondo comma dell'art. 9 è stato così modificato con decreto ministeriale n. 00/42681 del 20 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 160.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a dattilografo in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 229

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattamento di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539). Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della lege 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, fino al 14 novembre 1980, i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851, e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il

certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguto ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritare dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando,

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Copiatura a macchina di un brano proposto dalla commissione esaminatrice comprendente 1.200 battute da eseguire nel tempo massimo di otto minuti.

Copiatura di un prospetto contenente anche dati numerici da eseguire nel tempo massimo di trenta minuti.

COLLOQUIO

Grammatica italiana e aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Esperimento facoltativo di stenografia: scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, a scelta della commissione esaminatrice, e successiva immediata rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Venezia - S. Croce n. 423

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . . . . di . . . . in data . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

l) (9) . . . .

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10) . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Il candidato indichi esplicitamente se intende, o meno, sostenere la prova facoltativa di stenografia.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1497)

Concorso, per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visti i decreti ministeriali n. 00/40248 del 5 dicembre 1978 e n. 00/32464 del 9 giugno 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati nella regione Lazio;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti ubicati nella regione Lazio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - **Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma,** entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

se intendano, o meno, sostenere la prova facoltativa di stenografia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in appplicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C* e *D* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenti-

cata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio integrato da una prova facoltativa di stenografia, come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 10 maggio 1980, saranno stabilite la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta* (*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede che saranno stabiliti col decreto di cui sopra.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/*A*-bis.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà subito dopo esposto nell'albo dell'amministrazione.

Il colloquio, e la eventuale prova facoltativa di stenografia, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avranno luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente settimo comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio, nonché di un ventesimo del punto riportato nella prova facoltativa di stenografia, purché classificata con almeno sei decimi.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Quanto sopra, salvo l'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079, e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

(*) Il secondo comma dell'art. 9 è stato così modificato con decreto ministeriale n. 00/42680 del 20 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 159.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a dattilografo in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 230

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1, e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quarant'anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra Alto atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539). Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattamento di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Copiatura a macchina di un brano proposto dalla commissione esaminatrice, comprendente 1.200 battute da eseguire nel tempo massimo di 8 minuti.

Copiatura di un prospetto contenente anche dati numerici da eseguire nel tempo massimo di 30 minuti.

COLLOQUIO

Grammatica italiana e aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Esperimento facoltativo di stenografia: scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, a scelta della commissione esaminatrice, e successiva immediata rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a
(cognome e nome)
. . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (c.a.p). . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'Istituto . . . . di . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

l) . . . . (9);

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione Lazio;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, .

Firma (autenticata) (10)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . . ., . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Il candidato indichi esplicitamente se intende, o meno, sostenere la prova facoltativa di stenografia.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1496)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1980-81

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sulla ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 30 novembre 1978, n. 755, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riodinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1980-81 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi al primo anno dell'80° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1979-80 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

f) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

g) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale

della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche agli appartenenti al Corpo, esclusi i sottufficiali, devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militare alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(*veggasi modello allegato 1*)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale;

d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1980 non abbiano superato il 33° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1979-80 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è meritevole, per qualità morali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) da copia conforme del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, i comandanti del nucleo centrale di polizia tributaria e del nucleo speciale di polizia valutaria per i sottufficiali dei nuclei medesimi ed il comandante di Corpo per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale.

Art. 9.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 19, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1980:

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1981. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1981, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonchè i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, nonchè quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza.

I concorrenti che entro il 10 maggio 1980 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico, o all'esperimento di educazione fisica, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti ha il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale, accertato con la « serie maggiore » delle matassine colorate.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i conseguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad esercitare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, corsa piana m 1000, arrampicata alla fune.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a)*.

Art. 19.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 giugno 1980. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *c)* del presente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della idoneità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c)* del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso l'Accademia della guardia di finanza per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *b)* e *c)*. Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 24.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c)* e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 28.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 30.000 ciascuna.

Art. 29.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 14

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . . (c.a.p. . .) provincia di . . . . . . in via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'80° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . presso l'Istituto di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (c.a.p. . .) provincia di . . . . via . . . . . n. . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

Controfirme (6)

. . . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica Amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore, qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DI ESAME

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

STORIA
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'Illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1930-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociale. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA
(Prova orale)

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerali: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio x - a.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Applicazioni a problemi di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Rappresentazione grafica delle funzioni.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata: media geometrica.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terzo e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia.*

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo e il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie.

La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze. Realizzazione comunitarie in Europa.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.
La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.
Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.
Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.
La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
La questione sociale nel secolo XIX.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.
Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia.*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica, e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanza e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. *Matematica.*

1. Esercizi sulle proporzioni.

Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Interesse semplice e composto.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

5. Regola di ripartizione composta.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Interesse semplice e composto.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio x — a.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Interesse semplice e composto.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1667)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di perito elettronico nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 228, con i quali questo Ministero è stato autorizzato a bandire, rispettivamente, concorsi a cinque e quattro posti nel ruolo del personale tecnico del Corpo delle miniere;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alle accertate esigenze interne di assumere personale specializzato in elettronica, nonché radiotecnica o telecomunicazioni e periti minerari;

Tenuto conto che questa amministrazione ritiene di indire due concorsi distinti per le suddette categorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a due posti di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni);

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, concernente il programma di esame da adottare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito elettronico in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) diploma di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dall'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e l'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio e il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la dichiarazione, di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua inglese.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) elettronica: elementi e teorie dei circuiti; raddrizzatori e stabilizzatori; amplificatori con tubi ed allo stato solido; amplificatori operazionali; oscillatori; multivibratori, circuiti di differenziazione ed integrazione; circuiti binari; limitatori; filtri; sistemi di modulazione e rivelazione e relativi circuiti; contatori e temporizzatori; transduttori meccano-elettrici;

2) elettrotecnica: circuiti elettrici e loro leggi; effetti della corrente elettrica (termico, magnetico e chimico); elettromagnetismo; correnti continue ed alternate; sistemi polifase leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate; equazioni dei circuiti; generatori e motori a corrente continua; generatori e motori a corrente alternata; trasformatori e raddrizzatori.

Colloquio: verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

a) tecnologia delle costruzioni elettroniche: materiali impiegati nelle costruzioni elettroniche, proprietà e lavorazioni; nozioni sulla costruzione, il montaggio e la riparazione degli elementi costituenti i circuiti elettronici; tecnologia dei semiconduttori e transistori;

b) meccanica: nozioni di statica, cinematica, dinamica; resistenza dei materiali; calcolo e dimensionamento di semplici elementi delle macchine;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di diritto amministrativo;

e) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazione dei dati, medie, numeri indici, interpolazioni ed estrapolazioni, diagrammi;

f) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

g) nozioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere l'esame facoltativo orale di lingua inglese, consistente in una conversazione e traduzione orale di brani di carattere tecnico scritti nella lingua estera.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma e, precisamente nei giorni 11 *e* 12 *aprile* 1980, *alle ore* 8,30, *presso la Direzione generale degli affari generali, via Molise*, 2, *primo piano, stanza* 31.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito elettronico (parametro 160), previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Industria, foglio n. 166

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di perito elettronico in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito ad indirizzo elettronico o affini (radiotecnico o telecomunicazioni).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) dichiarazione, di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione;

9) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua inglese.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1598)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1595)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1601)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di morfologia umana normale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche o scienze naturali o farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame avranno luogo nei giorni 3 e 4 aprile 1980 alle ore 9 presso l'Istituto di morfologia umana normale - Facoltà di medicina e chirurgia - Via Grotte di Posatore - Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(1599)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1602)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisica sperimentale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5 - Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1600)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche, o in scienze naturali o in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1593)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

museo di paleontologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze geologiche o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(1594)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

museo annesso all'istituto di ispezione controllo delle derrate alimentari di origine animale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o in chimica o in scienze naturali o in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1588)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per la seconda cattedra di patologia generale) . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto di patologia generale (seconda cattedra di patologia generale) - Facoltà di medicina e chirurgia - Viale Regina Elena n. 324 - Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1591)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per la seconda cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto di patologia generale (seconda cattedra) - Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1589)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per la seconda cattedra di patologia generale) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto di patologia generale (seconda cattedra) - Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1590)

Concorso a tre posti di coadiutore presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Strada Costiera, 11 - Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

(1592)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorso pubblico, per esami, ad undici posti nella qualifica di assistente (ex carriera di concetto) del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, ad undici posti di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie, 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

(1605)

Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti nella qualifica di archivista dattilografo (ex carriera esecutiva) del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie, 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

(1606)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

Si dà notizia che all'albo della direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, Roma, via della Purificazione n. 31, è stata affissa la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 136/79/Prs. del 3 luglio 1979 ed il cui bando è stato pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979, nonchè la deliberazione dello stesso consiglio di amministrazione, in data 22 luglio 1980, con la quale è stato dichiarato il vincitore del concorso in parola.

(1587)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Altissimi Guido, nato a Perugia il 1° ottobre 1947 . . . . punti 100 su 100
2. Biondi Salvatore, nato a Catania il 13 settembre 1943 . . . . . » 100 »
3. Bonsetti Gian Luigi, nato a Pesaro l'8 giugno 1942 . . . . . . » 100 »
4. Tessitore Ettore, nato ad Oggiono il 22 maggio 1946 . . . . . . » 100 »
5. Braulin Cesare, nato a Trieste il 12 ottobre 1947 . . . . . . » 99 »
6. Corti Antonio, nato a Milano il 14 gennaio 1946 . . . . » 99 »
7. Marcolin Paolo, nato a Portici l'11 febbraio 1946 . . . . » 99 »
8. Poli Piero, nato a Trieste il 24 dicembre 1947 . . . . » 99 »
9. Procaccini Alfredo, nato a Bovino il 1° dicembre 1947 . . . . » 99 »
10. Semeraro Argeo, nato a Trieste il 12 agosto 1947 . . . . » 99 »
11. Spanio Massimo, nato a Padova l'11 dicembre 1947 . . . . » 99 »
12. Benzi Cesare, nato a Bassano del Grappa il 21 ottobre 1947 . . . . . » 98 »
13. Gregorio Antonio, nato a Messina il 2 agosto 1946 . . . . » 98 »

14. Prosser Silvano, nato a Rovereto il 3 settembre 1947	punti 98	su 100
15. Rusmini Maria Stefania, nata a Milano il 22 aprile 1946	» 98	»
16. Singarelli Salvatore, nato a Rho il 14 ottobre 1947	» 98	»
17. Vessio Giovanni, nato a Gravina il 2 gennaio 1947	» 98	»
18. Santoni Paolo, nato a Sassuolo il 27 giugno 1946	» 97	»
19. Calamia Angelo, nato a Messina il 2 gennaio 1931	» 96	»
20. Cozzo Luciano, nato a Roma il 28 dicembre 1945	» 96	»
21. Martines Enrico, nato a Pelrmo il 9 gennaio 1945	» 96	»
22. Cantore Rocco Luigi Salvatore, nato a Potenza il 22 giugno 1947	» 94	»
23. Giuliani Graziano, nato a Villazzano il 10 giugno 1947	» 93	»
24. Mineo Giuseppe, nato ad Aidone il 28 ottobre 1946	» 93	»
25. Barucco Mario, nato a Desio il 25 giugno 1944	» 90	»
26. Cassano Pasquale, nato a Casabano il 10 settembre 1947	» 90	»
27. Gradoni Giulio, nato a Fano il 21 novembre 1947	» 88	»
28. Filosa Giuseppe, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 27 marzo 1979	» 87	»
29. Italia Carmela, nata a Siracusa il 1° settembre 1940	» 83	»
30. Manizza Maurizio, nato a Senigallia il 16 giugno 1944	» 83	»
31. Quintarelli Franco nato a Roma il 30 aprile 1930	» 83	»
32. Mancini Giovanni, nato a Pesaro il 30 marzo 1947	» 82	»
33. Rossi Alessandro, nato a Terracina il 16 settembre 1945	» 82	»
34. Leopizzi Giuseppe, nato a Gallipoli il 7 maggio 1947	» 81	»
35. Spinazzola Giuseppe Rosario, nato a Barletta il 2 giugno 1945	» 80	»
36. Sbaraglia Gian Piero, nato a Paliano il 19 ottobre 1944	» 79	»
37. Volpe Ciro, nato a Napoli il 17 luglio 1947	» 79	»
38. Grzeszyk Teresa, nata a Varsavia il 26 maggio 1945	» 78	»
39. Masi Roberto, nato a Roma il 3 aprile 1946	» 78	»
40. Parmigiani Franco, nato a Milano l'11 novembre 1947	» 78	»
41. Scardazza Alessandro, nato a Torgiano il 24 aprile 1979	» 78	»
42. Ascanelli Luigi, nato a Ferrara il 21 febbraio 1943	» 75	»
43. Cupido Gianfranco, nato a Palermo il 4 marzo 1947	» 75	»
44. Russo Salvatore, nato a Leverano il 10 luglio 1947	» 75	»
45. Angrisani Basilio, nato a Nocera Inferiore il 18 febbraio 1948	» 74	»
46. Petruzzi Vincenzo, nato ad Alberobello il 1°. gennaio 1944	» 72	»
47. Scarso Giuseppe, nato a Breganze il 13 settembre 1945	» 72	»
48. Autieri Ciro, nato a Torre Annunziata il 16 aprile 1943	» 70	»
49. Cifola Marcello, nato a Porto S. Giorgio il 27 dicembre 1946	» 70	»
50. Piazzolla Giovanni, nato a Barletta il 18 agosto 1945	» 70	»
51. Stefanizzi Eugenio, nato ad Enna il 31 ottobre 1942	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1254)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con D.A.G. 14 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 14 dicembre 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 8 e 9 aprile 1980 (D.A.G. 14 febbraio 1980).

(1765)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(578/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(580/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(581/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di pneumologia;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(574/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello precedente relativo al bando di concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 2 febbraio 1980.

(579/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

due posti di aiuto cardiologo (cardiologia emodinamica);

un posto di assistente pediatra;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(573/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(575/S)

OSPEDALE « SS. PROSPERO E CATERINA » DI CAMOGLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova).

(576/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA-CAPPIA " » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di medico direttore del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(577/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **74.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 per riparto nel 1979 di fondi FRAO - Parte II - Spesa - di cui al cap. 319, art. 6, del bilancio per l'esercizio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 13 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **75.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 per riparto nel 1979 di fondi di cui ai capitoli 169 e 173 - Parte II - Spesa, del bilancio dell'esercizio 1978, fondi FRAO.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 13 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(937)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. **42.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 19 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, è così sostituito:

« La giunta regionale eroga l'assistenza in forma diretta ai cittadini con residenza nelle Marche che si ricoverano in istituti di cura ubicati nei Paesi della C.E.E. ed in altri Paesi con i quali vigono convenzioni internazionali.

I ricoveri di cui al comma precedente debbono essere preventivamente autorizzati dal medico provinciale competente per territorio e si effettuano mediante il rilascio di appositi formulari internazionali della regione Marche ».

Art. 2.

I soggetti che, assistiti dalla Regione, si ricoverano in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate nel territorio nazionale per prestazioni di alta specializzazione o per situazioni eccezionali che non possono essere effettuate nell'ambito della Regione hanno diritto al rimborso di una quota della spesa sostenuta durante il periodo di degenza.

I ricoveri, ai fini del rimborso, tranne i casi di emergenza debitamente documentati, debbono essere preventivamente autorizzati dal medico provinciale e per sua delega da un ufficiale sanitario.

Per quanto riguarda i ricoveri di cui al presente articolo non preventivamente autorizzati per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto, l'interessato, allo scopo di richiedere il rimborso, è tenuto a sottoporre il caso clinico al medico provinciale ai fini della eventuale sanatoria per mancata autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

La quota di rimborso delle spese previste dalla presente legge e l'ammontare dei contributi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, non possono essere inferiori complessivamente al 60 per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque non possono superare la somma di L. 12.000.000.

La giunta regionale provvede alla liquidazione dell'importo, sentita la commissione consiliare competente.

Nei casi di cui al presente articolo la giunta regionale può anticipare, a richiesta, una somma fino al limite massimo di L. 2.000.000.

Con legge di bilancio si provvede, annualmente, a modificare l'entità dell'importo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La giunta regionale può erogare, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, contributi sulla spesa sostenuta e documentata per l'acquisto di pace-maker o di strumenti similari.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 dicembre 1979

MASSI

(219)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1979, n. **71.**

Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. Modifica della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 13 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo per la cui riparazione non è previsto alcun contributo in base ad altre leggi regionali o statali, nonchè di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto danneggiati in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni interessati dei contributi in misura non superiore all'80% del danno accertato.

La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l'importo di L. 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.

Art. 3.

Le richieste di contributo di cui al precedente articolo dovranno pervenire alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente nel termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge con allegata una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale con le precise indicazioni circa i danni accertati.

Art. 4.

I proprietari interessati dovranno presentare ai comuni di residenza una richiesta di erogazione della spesa ai fini di quanto previsto dal precedente art. 1 indicando:

a) l'immobile danneggiato;

b) il nominativo dell'eventuale conduttore;

c) l'ammontare presunto del danno;

d) l'esplicita attestazione che il danno per cui si chiede il contributo è stato causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge.

La concessione dei contributi ai richiedenti avverrà a mezzo deliberazione dei relativi consigli comunali da inviarsi, per l'esecutività, ai rispettivi comitati provinciali di controllo.

Art. 5.

In via di interpretazione autentica le parole «altre opere dipendenti dall'assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350», indicate al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono riferite a tutte le opere, i lavori e le attività, di competenza regionale, elencati nel sopracitato art. 66.

Art. 6.

L'art. 5-*ter* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Alle imprese indicate nell'art. 5, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti distrutti o danneggiati, nonchè — relativamente alle imprese industriali — per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, e — relativamente alle imprese commerciali — per la riparazione dei locali d'esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'acquisto di nuovi locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli enti mutuanti, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e, comunque, per non oltre un decennio, contributi annui posticipati sugli interessi in modo da ridurre il tasso annuo d'interesse contrattuale al 7 per cento».

Per le imprese commerciali di cui al precedente comma e per le finalità in esso contenute, l'acquisto di nuovi locali è consentito nel caso in cui il recupero degli edifici danneggiati non sia economicamente e funzionalmente conveniente e purchè l'insediamento venga effettuato secondo le prescrizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 7.

L'art. 5-*bis* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, è soppresso.

Art. 8.

Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi, in via di sanatoria, anche coloro che abbiano provveduto direttamente al ripristino ed alla riparazione degli edifici di cui all'art. 1.

In tal caso la domanda dovrà essere corredata dai documenti giustificativi della spesa sostenuta, documenti sui quali le direzioni provinciali dei lavori pubblici apporranno, previ gli opportuni accertamenti, il visto di conferma e congruità.

Art. 9.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13, è inserito il seguente art. 1-*bis*:

«L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti pubblici le spese dagli stessi sostenute in occasione dell'inquinamento del fiume Stella verificatosi il 23 gennaio 1979, per la prevenzione di danni ecologici al fiume stesso ed alle sue adiacenze. Il rimborso di cui sopra avverrà a mezzo della direzione regionale dei lavori pubblici cui gli enti presenteranno, tramite la direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, apposita domanda corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre sessanta giorni dalla d[a]ta di entrata in vigore della presente legge.

Sui documenti giustificativi le direzioni provinciali app[orr]anno il visto di congruità previ gli opportuni accertamen[ti].»

Gli oneri previsti dall'art. 1-*bis* della legge regionale 7 ap[rile] 1979, n. 13, così come inserito con il precedente comma, fan[no] carico al cap. 8208 dello stato di previsione della spesa [del] piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio [per] l'esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disp[oni]bilità.

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 2 è autorizzata [la] spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanzia[rio] per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanzia[rio] 1979 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. [...] categoria XI - il cap. 8363 con la denominazione: «Contrib[uti] per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati [ad] uso abitativo, nonchè di edifici pubblici, di uso pubblico e [di] culto» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'eserci[zio] 1979.

Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte con [lo] storno di pari importo, corrispondente a parte della qu[ota] non utilizzata al 31 dicembre 1978, e trasferita ai sensi dell'artic[olo] 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, dal cap. 8208 [del] precitato stato di previsione.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 5-*ter* della legge regionale [29] dicembre 1965, n. 33, così come sostituito con il preceden[te] art. 6, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1979, il lim[ite] d'impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative al precedente limite d'impegno sar[an]no iscritte nello stato di previsione della spesa del bilan[cio] regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno de[gli] esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanzia[rio] per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanzia[rio] 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. [...] presidenza della giunta regionale - categoria XI - il cap. 5306 c[on] la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui cont[ratti] dalle imprese indicate nell'art. 5 della legge regionale [29] dicembre 1965, n. 33, per la riparazione, la ricostruzione od [il] rinnovo delle attrezzature e degli impianti distrutti o dann[eg]giati, nonchè, relativamente alle imprese industriali, per [la] formazione delle scorte necessarie e, relativamente alle i[m]prese commerciali, per la riparazione dei locali d'eserci[zio] danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'[ac]quisto di nuovi locali» e con lo stanziamento complessivo [di] lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate [per] gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni rela[tive] all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, cui si fa fro[nte] mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo [di] riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato st[ato] di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli eser[cizi] dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli [del] bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollett[ino] ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti [di] osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 dicembre 1979

COMELLI

(125)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zec[ca] dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERM[O] via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provinc[ia]. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riporta[te] nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie posso[no] accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800490)